ALLEGATI

BOZZA

CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO DI PERSONE CON DISABILITÀ PRESSO CENTRI SOCIO EDUCATIVI E SERVIZI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA
PERIODO: FEBBRAIO 2020 – DICEMBRE 2022

In data _____nella sede di SER.C O.P., via dei Cornaggia,33 Rho (Ml)

TRA

Azienda speciale consortile SER.C O.P., con sede legale in Rho (Ml), via dei Cornaggia 33, P. IVA 05728560961, rappresentata ai sensi dell'art. 37 dello Statuto dell'Azienda dal Direttore Guido Ciceri in forza della Deliberazione del CDA n. ____ del

E

Cooperativa Sociale COFOL Via XI Febbraio, 40 - Parabiago MI, C.F. e Partita IVA 10644540154, legalmente rappresentata da Don Giuseppe Beretta

PREMESSO CHE

La Cooperativa COFOL gestisce servizi socio educativi nelle aree minori, disabili e prima infanzia e che tra i servizi per disabili ha all'attivo i seguenti servizi:

- C.S.E. Gruppo Erre ubicato in via Garibaldi 45- 20015 Parabiago MI codice AFAM 30903SC00065
- S.F.A . Gruppo Erre codice AFAM 30903SC00069

VISTI

- La caratteristica dell'offerta proposta del centro, in merito all'utenza, in particolare la capacità di rispondere a bisogni socio-educativi di persone con ritardo mentale medio-grave, disturbi della relazione, deficit motori
- la presenza di numerosi utenti del Rhodense e del Comune di Nerviano presso centri gestiti dalla suddetta cooperativa, secondo lo schema di seguito riportato:

TIPOLOGIA CENTRO	N.UTENTI IN CARICO AL 31/12/2019
C.S.E. Gruppo Erre	13
S.F.A. Gruppo Erre	1

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1- OGGETTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INTERVENTO

La Cooperativa Sociale COFOL si impegna ad accogliere presso i suddetti servizi - soggett i con disabilità residenti nei Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho, Settimo M.se, Vanzago.

In particolare essa deve garantire:

- l'erogazione del servizio per n. 47 settimane all'anno e il rispetto dei requisiti di funzionamento previsti dalla normativa regionale vigente ai sensi della DGR 20763 del 16/02/2005;
- a richiedere per ogni utente inserito una quota a carico stabilita nel Regolamento sperimentale per l'accesso ai servizi diurni per persone disabili residenti nel rhodense - documento applicativo e a prevederne l'inserimento nella propria carta dei servizi

ART. 2 - ONERI A CARICO DELLA COOPERATIVA COFOL

Cooperativa COFOL si impegna a:

a) ad operare attraverso personale alle proprie dipendenze, adeguatamente formato per lo svolgimento delle mansioni necessarie alla realizzazione degli interventi;
b) a contrarre adeguata copertura assicurativa per i danni che possono derivare agli operatori o che questi possono causare durante il rapporto contrattuale, esonerando SER.CO.P. da ogni responsabilità;
c) a garantire la continuità degli interventi;
d) a fornire l'adeguato rapporto educatore/utente in base alla gravità dell'utenza inviata;
e) a garantire il rispetto della riservatezza di dati e informazioni riguardanti gli utenti frequentanti i centri, nel rispetto della normativa vigente;
f) a collaborare con SER.CO.P. nell'assolvimento del debito informativo, nella valutazione della funzionalità ed efficacia degli interventi realizzati, nella valorizzazione degli esiti e delle prassi adottate.
g) a garantire lo svolgimento delle attività come definite dalle carte dei servizi dei centri previsti dalla presente convenzione e in allegato al documento;
h) a provvedere alle ammissioni e alle dimissioni delle persone disabili residenti nei Comuni soci di Sercop in accordo con gli operatori dei servizi sociali dei Comuni;
i) a stabilire, in accordo con gli operatori dei servizi sociali comunali, incontri periodici di verifica dei disabili inseriti;
j) a garantire lo svolgimento delle attività come definite dalle carte dei Servizi delle UdO oggetto della presente convenzione;

ART. 3 - PERSONALE IMPIEGATO

Per tutte le figure professionali la Cooperativa COFOL si impegna inderogabilmente ad instaurare rapporti di lavoro dipendente e/o collaborazione professionale secondo la normative vigenti per il funzionamento delle UdO previste dalla presente convenzione, nonché ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale. Si impegna ad applicare integralmente, per l'eventuale personale dipendente destinato agli interventi in oggetto, le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di settore, fatti salvi alcuni eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del rapporto.

COFOL si impegna ad assicurare il regolare svolgimento degli interventi, nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, e in particolare del D.L. 626/94 e successive integrazioni e modifiche.

COFOL si impegna a garantire una rapida e immediata sostituzione del proprio personale in caso di assenza.

ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità per il periodo dal 01/02/2020 al 31/12/2022

La presente convenzione non è tacitamente rinnovabile. Tre mesi prima della scadenza le parti dichiarano l'intenzione del rinnovo che sarà oggetto di ulteriore atto.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

Per le frequenze degli utenti nel periodo compreso tra il 01/02/2020 al 31/12/2022, la Cooperativa COFOL applicherà le seguenti rette a SERCOP sugli utenti inviati dagli assistenti sociali dei comuni soci:

C.S.E. GRUPPO ERRE

Tipologia frequenza	***Totale retta mese iva esclusa***	***Retta mese a carico del comune iva esclusa***	***Retta mese a carico dell'utenza iva esclusa (in caso di mancata presentazione ISEE) – quota forfettaria***
Full Time (per frequenza maggiore di 24 ore settimanali)	*€ 900*	*€ 800*	*€ 100 per 11 mensilitàl*
Part Time (per frequenza compresa tra le 15 e 23 ore settimanali)	*€ 700*	*€ 640*	*€ 60 per 11 mensilità*

Part Time (per frequenza compresa meno di 15 ore settimanali)	*€ 500*	*€ 460*	*€ 40 per 11 mensilità*

S.F.A. GRUPPO ERRE

Tipologia frequenza*	***Totale retta mese iva esclusa***	***Retta mese a carico del comune iva esclusa***	***Retta mese a carico dell'utenza iva esclusa (in caso di mancata presentazione ISEE) – quota forfettaria***
Full Time (per frequenza maggiore di 24 ore settimanali)	*€ 850*	*€ 750*	*€ 100 per 11 mensilitàl*
Part Time (per frequenza compresa tra le 15 e 23 ore settimanali)	*€ 650*	*€ 590*	*€ 60 per 11 mensilità*
Part Time (per frequenza compresa meno di 15 more settimanali)	*€ 450*	*€ 410*	*€ 40 per 11 mensilità*

La quota di compartecipazione sarà fatturata direttamente da COFOL agli utenti con fattura dedicata salvo comunicazioni diverse da parte di Sercop (ad esempio per casi di deroga totale o parziale al regolamento): in tal caso la retta sarà interamente a carico di Sercop.

Tale quota è stabilità come corrispettivo forfettario mensile pertanto non interverrà alcuna decurtazione in caso di giornate di assenza dell'utente.

Si richiede foglio dettaglio presenze da allegare alla fattura per consentire agli operatori Sercop di effettuare il controllo di gestione.

Assenze: Le assenze temporanee, dovute a ricoveri ospedalieri, vacanze ecc., possono essere esposte come giornate di presenza entro il limite massimo di 30 giorni consecutivi ad esclusione dei periodi di chiusura, a condizione che venga garantito all'ospite il mantenimento del posto durante il periodo di assenza. Superati i 30 gg di assenza consecutivi, a seguito del prolungamento delle assenze consecutive pari a 1 mese e non oltre 2 mesi consecutivi per grave malattia giustificata da certificato medico è possibile ottenere la riduzione del 30% sulla retta mantenedo il posto. Trascorsi i 2 mesi consecutivi , la Direzione non è più tenuta a riservare il posto.

Pagamenti: le fatture mensili saranno liquidate a 60 giorni data fattura fine mese, salvo cause non imputabili ali'Amministrazione Comunale.

La liquidazione degli importi avverrà a seguito di presentazione di fatture mensili e report allegato (tabella) con la specifica dei giorni di presenza di ogni singolo utente.

ART. 6 - DIVIETO DI SUBAPALTO

È proibito subappaltare o comunque cedere o affidare a soggetti terzi la realizzazione degli interventi previsti dalla presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della medesima e la richiesta di risarcimento danni da parte di SER.CO.P.

Art. 7 - INADEMPIENZE E RiSOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La convenzione potrà essere risolta per grave inadempimento da parte di COFOL, atto a compromettere il regolare funzionamento degli interventi.

Le eventuali inadempienze saranno contestate per iscritto, con fissazione di un termine di 5 giorni per la rimozione delle cause che le hanno provocate; decorso tale termine, senza che ciò accada, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

Le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'incarico normato dal presente disciplinare saranno risolte di fronte al Foro di Milano

Letto, confermato e sottoscritto

per l'Azienda SER.CO.P.	per la Cooperativa Sociale COFOL
il Direttore	il Legale Rappresentante
Guido Ciceri	Don Giuseppe Beretta